



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Interpretazione: il significato delle parole è ineludibile punto d'avvio e stella polare di ogni percorso ermeneutico per svelare il senso della legge (IL ≥ IR)

Non è possibile sovvertire l'inequivocabile significato delle parole (art. 12 delle preleggi), ineludibile punto d'avvio e stella polare di ogni percorso ermeneutico che ambisca a svelare, mediante l'indagine sulle parole, il senso della legge.

Si vedano anche:

- Interpretazione della legge ex art. 12 preleggi: l'inciso connessione richiama l'interpretazione sistematica (Cassazione civile, sezione prima, sentenza del 3.4.2020, n. 7667);

- Se l'interpretazione letterale è sufficiente, non si cerca la mens legis. L'interpretazione sistematica è recessiva rispetto a quella letterale. (Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 23.07.2019, n. 19815);

- Interpretazione della legge: non ci si può spingere oltre la portata massima consentita dalla formulazione testuale e sistematica della norma (Consiglio di Stato, sezione quarta, sentenza 24.10.2018, n. 6060);

- La giurisprudenza ha funzione dichiarativa e non creativa: prima l'interpretazione letterale (IL) e solo in caso di lacuna (IL=0) si utilizza

l'interpretazione per analogia; altrimenti sarebbe "arbitrio giurisdizionale". (Cassazione civile, sezione prima, ordinanza del 3.12.2021, n. 38333);

- Prima l'interpretazione letterale, ma se non basta, allora si guarda la funzione della disposizione: è giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea [Corte giustizia Unione Europea, sezione prima, sentenza del 6.6.2018, n. 49/17];

- l'interpretazione teleologica e quella costituzionalmente orientata non consentono di superare il dato letterale

[Cassazione civile, sezioni unite, sentenza del 22.03.2019, n. 8230];

- VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici. Processo, a.d.r., giustizia predittiva, DirittoAvanzato, Milano, 2018 (II° edizione)

Cassazione civile, sezione lavoro, ordinanza del 11.10.2022, n. 29614

...omissis....

1. L'INPS, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970, dell'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, dell'art. 14, comma 17, lettera e), della legge n. 246 del 2005 e dell'art. 38, comma 4 (recte, 5, dopo la conversione in legge), del d.l. n. 98 del 2011.

Secondo il ricorrente, l'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008 fa salva l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, che, al comma 17, lettera e), stabilisce che rimangano in vigore le disposizioni in materia previdenziale e assistenziale. A tali disposizioni dovrebbero essere ricondotte anche quelle in materia di decadenza, invocate nell'odierno giudizio.

Né varrebbe obiettare che l'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008 richiama espressamente soltanto i commi 14 e 15 dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005, in quanto il comma 17 sarebbe comunque inscindibilmente connesso con le previsioni esplicitamente richiamate. Sarebbe ininfluenza anche la circostanza che il d.l. n. 98 del 2011, all'art. 38, abbia sancito il ripristino della normativa sulla decadenza, giacché tale normativa comunque non sarebbe mai stata validamente abrogata.

Pertanto, a fronte di un provvedimento di cancellazione divenuto definitivo il 24 ottobre 2008, il ricorso presentato il 28 maggio 2009 sarebbe tardivo.

2. Il ricorso è infondato.

3. Al fine di individuare la disciplina *ratione temporis* applicabile alla fattispecie controversa, occorre ricostruire l'evoluzione della normativa in tema di decadenza dall'impugnazione dei provvedimenti d'iscrizione o di mancata iscrizione o di cancellazione dall'elenco dei lavoratori agricoli.

3.1. La decadenza è prevista dall'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83: contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del d.l. n. 7 del 1970 e lesivi di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria «nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza».

L'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto per la proposizione dell'azione giudiziaria determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato. Tale decadenza non solo non beneficia della sanatoria accordata dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, in quanto tocca una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno (Cass., sez. VI-L, 25 agosto 2020, n. 17653).

La previsione di un termine di decadenza persegue l'esigenza «di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all'iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, avuto riguardo alla circostanza che l'atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l'accesso alle prestazioni previdenziali collegate al

solo requisito assicurativo, quali la indennità di malattia o di maternità, e titolo per l'accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi stessi» (Corte cost., sentenza n. 192 del 2005, punto 2.3. del Considerato in diritto).

3.2. L'art. 24, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), nel testo risultante dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dispone che, a far tempo dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008, «sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246».

La legge di conversione estende da sessanta a centottanta giorni il termine originariamente previsto per il prodursi dell'effetto abrogativo e puntualizza che sono fatte salve talune disposizioni della legge n. 246 del 2005, espressamente richiamate.

Quanto all'Allegato A, parte 8, il testo del d.l., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L, alla voce n. 2720, già menzionava tra le previsioni abrogate la legge 11 marzo 1970, n. 83, di conversione del d.l. n. 7 del 1970. La legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Suppl. Ordinario n. 196, ha sostituito l'Allegato A e ha riportato la legge 11 marzo 1970 alla voce n. 2529 (parte 7 dell'Allegato), confermandone l'inclusione tra le disposizioni oggetto di abrogazione a decorrere dal centottantesimo giorno dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008 (art. 85 del medesimo decreto-legge).

3.3. L'art. 38, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, dispone che «all'allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppressa la voce n. 2529», a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

L'art. 41, comma 1, del d.l. n. 98 del 2011 dispone che il d.l. entri in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Nella specie, la pubblicazione risulta avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 155, del 6 luglio 2011

A far tempo dal 6 luglio 2011, riprende dunque a operare il termine di decadenza di 120 giorni, sancito dal d.l. n. 7 del 1970.

4. Alla luce dell'avvicinarsi dei richiamati interventi normativi, questa Corte ha concluso che, in materia di collocamento dei lavoratori agricoli, la disciplina sulla decadenza dall'impugnativa della cancellazione dai relativi elenchi è stata abrogata dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008 e ha ripreso vigore dal 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del d.l. n. 98 del 2011).

La normativa in esame ha dunque cessato di trovare applicazione limitatamente al periodo dal 21 dicembre 2008 (centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del d.l. n. 112 del 2008) al 5 luglio 2011 (Cass., sez. lav., 19 dicembre 2016, n. 26161, punto 6; nello stesso senso, fra le molte, Cass., sez. VI-L, 20 febbraio 2020, n. 4305, e 25 giugno 2018, n. 16661).

5. A tali principi, puntualmente applicati dalla Corte territoriale, occorre dare continuità, né il ricorrente ha prospettato argomenti che inducano a rimeditarli.

6. D'importanza primaria si rivela il dato testuale, sotto molteplici profili.

6.1. L'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, sia nel testo originario che in quello modificato dalla legge di conversione, menziona il d.l. n. 7 del 1970 tra le disposizioni oggetto di abrogazione espressa.

Il ricorrente non offre spiegazioni plausibili che possano sminuire la portata dirimente di tale elemento.

6.2. Anche l'evoluzione legislativa avvalorata il dettato letterale.

Sarebbe carente d'ogni giustificazione l'art. 38, comma 5, del d.l. n. 98 del 2011, che sancisce il ripristino della normativa sulla decadenza, se tale normativa fosse stata sempre vigente.

Della disciplina sopravvenuta, che corrobora una abrogazione già inequivocabilmente sancita dall'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, il ricorrente adombra in modo apodittico l'irrilevanza.

6.3. Né si può ritenere che la norma speciale sulla decadenza sia sempre rimasta in vigore sol perché l'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008 fa salva l'applicazione dell'art. 14 legge 28 novembre 2005, n. 246.

La previsione menzionata, al comma 17, lettera e, espressamente statuisce la permanente • vigenza delle disposizioni in materia previdenziale e assistenziale, alle quali deve essere ricondotta anche la disciplina racchiusa nell'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970.

L'art. 24 del d.l. n. 112 del 2008, nella specificazione introdotta in sede di conversione, non richiama, tuttavia, l'art. 14, comma 17, lettera e, della legge n. 246 del 2005, ma fa salvi i soli commi 14 e 16.

Le norme ex professo fatte salve si limitano a delegare al Governo l'adozione, nei 48 mesi successivi alla entrata in vigore della stessa legge, dei decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al primo gennaio 1970 delle quali si riteneva indispensabile la permanenza in vigore (comma 14). Tra tali disposizioni non figura quella oggetto di disputa, pubblicata in data successiva al primo gennaio 1970.

Il legislatore (comma 16) ha poi stabilito l'automatica abrogazione di tutte le altre disposizioni pubblicate anteriormente al primo gennaio 1970, una volta decorso il termine fissato per l'adozione dei decreti legislativi (Cass., sez. lav., 29 ottobre 2021, n. 30857, e 10 ottobre 2017, n. 23703).

La normativa della legge n. 246 del 2005, in ragione della sua univoca formulazione letterale, non ha dunque alcuna incidenza sul d.l. n. 7 del 1970, pubblicato il 3 febbraio 1970 (ordinanza n. 16661 del 2018, cit.).

6.4. A questi argomenti di ordine testuale, molteplici e convergenti, il ricorrente contrappone i rilievi sulla connessione inscindibile tra i diversi commi dell'art. 14 della legge n. 246 del 2005 e sulle ripercussioni finanziarie dell'abrogazione della normativa sulla decadenza.

Tali considerazioni, tuttavia, non possono sovvertire l'inequivocabile significato delle parole (art. 12 delle preleggi), ineludibile punto d'avvio e stella polare di ogni percorso ermeneutico che ambisca a svelare, mediante l'indagine sulle parole, il senso della legge.

7. È dunque conforme a diritto la statuizione della Corte di merito,

che reputa razione temporis inapplicabile la decadenza di cui all'art. 22 del d.l. n. 7 del 1970 e tempestivo il ricorso proposto il 28 maggio 2009, ben prima del ripristino del termine di decadenza ad opera del d.l. n. 98 del 2011, contro un provvedimento divenuto definitivo nell'ottobre 2008.

Ne discende, in ultima analisi, il rigetto del ricorso.

8. Il ricorrente dev'essere condannato, pertanto, alla rifusione delle spese del presente giudizio (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), liquidate nella misura indicata in dispositivo alla luce del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.

Si deve disporre la distrazione delle spese a favore del procuratore antistatario, in conformità alla richiesta formulata ai sensi dell'art. 93 cod. proc. civ. .

9. A norma dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), il rigetto del ricorso costituisce il presupposto, del quale si deve dare atto con la presente ordinanza (Cass., S.U., 27 novembre 2015, n. 24245), per il pagamento a carico della parte ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali e agli accessori di legge, con attribuzione a favore del procuratore antistatario.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile dell'8 giugno 2022.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: *Edizioni DuePuntoZero*

